

**Comunicato**  
**“Modalità richiesta autorizzazione cessione di credito”**

Premettendo che tutti gli operatori economici che hanno rapporti in essere con il Gruppo IREN sono tenuti al pieno rispetto delle regole stabilite nei contratti d'appalto sottoscritti, con la presente si comunica che, nel caso in cui il contratto stipulato vieti la cessione del credito, fatto salvo la preventiva e formale autorizzazione della Società del Gruppo committente, al fine di ottenere la stessa, si invitano gli operatori economici ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Il Fornitore/L'Appaltatore è tenuto a trasmettere formale richiesta al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero al Referente della Committente, indicando, oltre agli estremi identificativi del contratto (es. SAP ID), gli estremi del cessionario (banca o intermediario finanziario disciplinato dalle legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto dei crediti d'impresa).
2. La Committente, successivamente, darà evidenza delle decisioni assunte.
3. Qualora autorizzata la cessione del credito, il contratto di cessione dovrà (i) essere redatto in forma di scrittura privata, sottoscritto digitalmente ovvero, in subordine, registrato, al fine di darne data certa, e (ii) riportare le seguenti clausole:
  - l'erogazione del corrispettivo è subordinata all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso la puntuale corresponsione da parte del cedente degli importi dovuti agli eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto;
  - per effetto, la Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni relative all'inadempimento o all'inesatto adempimento che avrebbe potuto opporre al cedente in qualità di Appaltatore/Fornitore;
  - la cessione non implica l'impossibilità per la Committente di porre in essere compensazioni con eventuali crediti maturati verso la parte cedente;
  - il credito diviene attuale in relazione alla progressiva realizzazione dell'oggetto contrattuale, previo accertamento dell'esecuzione a regola d'arte;
  - il pagamento effettuato al cessionario individuato libererà completamente la Committente, quale Parte ceduta, da ogni responsabilità;
4. Il contratto di cessione, **accompagnato dall'autorizzazione concessa**, dovrà essere reso disponibile dal Fornitore/Appaltatore al seguente indirizzo di posta elettronica: [contratticessionecredito@gruppoiren.it](mailto:contratticessionecredito@gruppoiren.it).

Resta fermo l'onere per il Fornitore/l'Appaltatore, qualora soggetto, di comunicare al cessionario il C.I.G. necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Si evidenzia, infine, che le fatture cedute **dovranno fare riferimento espresso a:**

- autorizzazione alla cessione del credito (protocollo, data);
- **numero dell'OdA** riportato in oggetto.

Tanto al fine di una efficace gestione del processo.

Le richieste di cessione ovvero le comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quelle sopra riportate (es. mediante inoltro di fatture, trasmissione del contratto di cessione per il quale non è stato rilasciato precedente benestare, ecc.) non saranno valutate dalla Committente, e in nessun caso la cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla stessa.